Presentazione delle modifiche rispetto al diritto vigente

Legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1)

Diritto vigente	Avamprogetto del 15 dicembre 2023 per la consultazione
Art. 3 Domicilio politico [1] Il voto è esercitato nel domicilio politico, ossia nel Comune in cui abita ed è notificato l'avente diritto. I nomadi votano nel comune di attinenza. [2] Chiunque deposita, invece dell'atto d'origine, un altro documento di legittimazione (certificato di cittadinanza, certificato provvisorio ecc.) acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l'atto d'origine.	*Art. 3* Domicilio politico [1] Il luogo di domicilio ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 primo periodo Cost. (domicilio politico) è costituito dal Comune di residenza secondo l'articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 2006[1] sull'armonizzazione dei registri (LArRa). [2] In casi eccezionali può essere costituito dal Comune di soggiorno secondo l'articolo 3 lettera c LArRa. Il Consiglio federale disciplina queste eccezioni. [3] I nomadi hanno il domicilio politico nel loro Comune di attinenza.
Art. 6 Voto degli invalidi I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per invalidità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto.	*Art. 6* Voto dei disabili [1] I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per disabilità, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto. [2] Per le votazioni le schede devono essere concepite in modo tale da consentire agli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti di compilarle autonomamente nel rispetto del segreto del voto.
Art. 10 Organizzazione [1] Il Consiglio federale stabilisce le norme secondo cui sono fissati i giorni delle votazioni. A tal fine tiene conto delle esigenze degli aventi diritto di voto, del Parlamento, dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni incaricate del recapito del materiale di voto ed evita le sovrapposizioni di date che potrebbero risultare dalle differenze tra l'anno civile e l'anno ecclesiastico. [1bis] Almeno quattro mesi prima del giorno della votazione, il Consiglio federale stabilisce quali testi porre in votazione. Le leggi federali dichiarate urgenti possono essere poste in votazione entro un termine più breve. [2] Ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni.	*Art. 10 cpv. 1ter* [1ter] Il Consiglio federale può differire o annullare una votazione che ha ordinato, se esiste o è imminente un grave turbamento della formazione della volontà degli aventi diritto di voto, dell'espressione del voto o dello spoglio.

[1] RS **431.02**

Diritto vigente	Avamprogetto del 15 dicembre 2023 per la consultazione
Art. 14 Processo verbale	*Art. 14, rubrica e cpv. 2–4*
	Verbalizzazione e trasmissione del risultato
[1] Per ogni votazione, l'ufficio elettorale deve tenere un processo verbale che indichi il numero complessivo degli aventi diritto di voto, il numero degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto, il numero dei votanti, il numero delle schede bianche, nulle e valide, nonché quello dei sì e dei no.	
[2] Il processo verbale è trasmesso al governo cantonale. Quest'ultimo compila i risultati provvisori di tutto il Cantone, li comunica alla Cancelleria federale e li pubblica, entro tredici giorni da quello della votazione, nel Foglio ufficiale cantonale. Se necessario, pubblica un numero speciale del Foglio ufficiale.	[2] Il risultato e il processo verbale sono trasmessi al Cantone. Quest'ultimo compila i risultati provvisori per il suo territorio e ne controlla la plausibilità. Li comunica alla Confederazione e li pubblica, entro 13 giorni da quello della votazione, nel Foglio ufficiale cantonale.
[3] I Cantoni trasmettono i processi verbali, a richiesta anche le schede, alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3). Accertato l'esito della votazione, le schede sono distrutte.	[3] Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3) i Cantoni confermano alla Cancelleria federale il risultato pubblicato e, a richiesta, le trasmettono i processi verbali e le schede.
	[4] Accertato il risultato della votazione, le schede sono distrutte.
Art. 75*a* Votazione popolare	*Art. 75a cpv. 3ter*
[1] Il Consiglio federale sottopone l'iniziativa alla votazione popolare entro dieci mesi dal voto finale dell'Assemblea federale, ma al massimo dieci mesi dopo la scadenza dei termini legali previsti per la trattazione da parte del Parlamento.	
[2] In caso di ritiro condizionato a favore di un controprogetto indiretto, il Consiglio federale sottopone l'iniziativa popolare al voto del Popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dall'omologazione secondo l'articolo 15 capoverso 1 del risultato della votazione popolare in cui il controprogetto indiretto è stato respinto.	
[3] In caso di accettazione di un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generale, la modifica costituzionale elaborata è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dal voto finale dell'Assemblea federale.	
[3bis] I termini di cui ai capoversi 1–3 sono prolungati di sei mesi se iniziano a decorrere tra dieci e tre mesi prima del prossimo rinnovo integrale del Consiglio nazionale.	
	[3ter] Se il termine di cui ai capoversi 1–3bis non può essere osservato perché la votazione popolare è stata differita o annullata per i motivi di cui all'articolo 10 capoverso 1ter oppure per tali motivi non ha potuto essere indetta per tempo, la votazione è indetta per il termine più vicino possibile.
[4] Alla trattazione di un'iniziativa popolare da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale e ai relativi termini si applicano le disposizioni della legge del 13 dicembre 2002154 sul Parlamento.	
Art. 76 Controprogetto diretto	*Art. 76 cpv. 1, parte introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c, nonché 3*
[1] Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:	[1] Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:
a. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente;	

Diritto vigente	Avamprogetto del 15 dicembre 2023 per la consultazione
b. se preferisce il controprogetto al diritto vigente; c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente. [2] La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta. [3] Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni.	c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente (domanda risolutiva). [3] Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della domanda risolutiva. Se nella domanda risolutiva un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.
Art. 77 Ricorsi [1] Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: a. violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2–4, 5 capoversi 3–6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); b. irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); c. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). [2] Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.	*Art. 77 cpv. 3* [3] Per le irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un'autorità amministrativa della Confederazione, i ricorsi al governo cantonale sulla votazione e sull'elezione sono inammissibili.
Art. 80 Ricorso al Tribunale federale [1] Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale.	*Art. 80* Ricorso al Tribunale federale [1] Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile, conformemente alla legge del 17 giugno 2005[2] sul Tribunale federale: a. contro le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale; b. contro le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti; c. contro le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum; d. per le irregolarità in relazione con le votazioni o le elezioni del Consiglio nazionale che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un'autorità amministrativa della Confederazione.

[2] RS **173.110**

Diritto vigente	Avamprogetto del 15 dicembre 2023 per la consultazione
[2] Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).	[2] Per i membri dei comitati d'iniziativa il ricorso è ammissibile anche contro le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).
[3] I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).	[3] Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).
Art. 84 Impiego di ausili tecnici	*Art. 84 cpv. 2 e 3*
[1] Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni.	
[2] L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale.	[2] Può stabilire direttive per l'accertamento con mezzi tecnici dei risultati delle elezioni e votazioni; può in particolare prevedere un obbligo di autorizzazione.
	[3] Se le schede di voto o elettorali sono registrate e conteggiate elettronicamente, i servizi competenti secondo il diritto cantonale controllano mediante metodi statistici la plausibilità dei risultati.
Modifica di un altro atto: **Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110)**	
Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici	*Art. 88 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b*
[1] I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: a. in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; b. in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.	[1] I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini oppure le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: b. in materia federale: 1. contro le decisioni della Cancelleria federale, 2. contro le decisioni dei Governi cantonali, 3. per le irregolarità in relazione con le votazioni o le elezioni del Consiglio nazionale che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un'autorità amministrativa della Confederazione.
[2] I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.	
Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti	*Art. 97 cpv. 1bis*
[1] Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.	

Diritto vigente	Avamprogetto del 15 dicembre 2023 per la consultazione
[2] Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.	[1bis] Ai ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini o le elezioni e votazioni popolari la limitazione dei motivi di ricorso secondo il capoverso 1 si applica soltanto se viene impugnata una decisione giudiziaria.
Art. 100 Ricorso contro decisioni [1] Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. [2] Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: a. delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; b. nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; c. in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198087 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198088 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; d. del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195490 sui brevetti. [3] Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: a. delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; b. dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. [4] Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. [5] Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. [6] … [7] Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.	*Art. 100 cpv. 3 e 4* [3] Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria. [4] *Abrogato*
	Art. 101a Ricorso in materia di diritti politici federali [1] I ricorsi concernenti le votazioni popolari federali devono essere depositati presso il Tribunale federale entro cinque giorni dalla notificazione della decisione del Governo cantonale o dalla scoperta dell'irregolarità.

Diritto vigente	Avamprogetto del 15 dicembre 2023 per la consultazione
	[2] I ricorsi concernenti le elezioni del Consiglio nazionale devono essere depositati presso il Tribunale federale entro tre giorni dalla notificazione della decisione del Governo cantonale o dalla scoperta dell'irregolarità.
Art. 105 Fatti determinanti [1] Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. [2] Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. [3] Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.	*Art. 105 cpv. 2bis* [2bis] Se un ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini o le elezioni e votazioni popolari non è diretto contro una decisione giudiziaria, il Tribunale federale esamina liberamente i fatti.

Ordinanza sui diritti politici (ODP; RS 161.11)

Diritto vigente	Avamprogetto del 15 dicembre 2023 per la consultazione
Art. 2*a* Date delle votazioni	*Art. 2a* Date delle votazioni
[1] Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:	[1] Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:
a. negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile, la seconda domenica di febbraio; negli altri anni, la quartultima domenica prima di Pasqua;	a. la quartultima domenica prima di Pasqua;
b. negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio, la terza domenica di maggio; negli altri anni, la terza domenica dopo Pentecoste;	b. la domenica successiva a Pentecoste;
c. la domenica successiva al Digiuno federale;	c. la domenica successiva al Digiuno federale;
d. l'ultima domenica di novembre.	d. l'ultima domenica di novembre.
[2] Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.	[2] Se lo richiedono motivi preponderanti il Consiglio federale può anticipare o differire singole votazioni o stabilire ulteriori date per le stesse. Consulta previamente i Cantoni.
[3] Per il mese di settembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.	[3] Nell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare nelle date di cui al capoverso 1 lettere c e d.
[4] La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell'anno precedente le stesse.	